

1. I ruoli formati dalla società sono sottoscritti, anche mediante firma elettronica, dal responsabile del procedimento appartenente alla società delegato dai titolari degli uffici e degli istituti.

2. La società consegna i predetti ruoli ad Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321.

Art. 14

Sospensione della riscossione delle spese processuali a seguito di istanza di remissione del debito

1. L'ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all'allegato modello A o quella di cui all'allegato modello B, la comunicazione della presentazione dell'istanza di remissione del debito di cui all'articolo 6 del Testo Unico ed il relativo provvedimento di decisione del magistrato di sorveglianza.

2. La società, ricevuta la comunicazione dell'istanza, se il credito non è ancora iscritto a ruolo, provvede all'annotazione della partita di credito nel registro e all'iscrizione a ruolo del credito, ad eccezione delle spese processuali cui si riferisce l'istanza medesima, per le quali la riscossione rimane sospesa fino alla decisione del magistrato di sorveglianza. In caso di accoglimento dell'istanza, la società provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza e procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale credito residuo.

3. Se il credito è già iscritto a ruolo, la società sospende la riscossione sino alla ricezione della comunicazione dell'ufficio relativa alla decisione sull'istanza di remissione. limitatamente alle spese processuali cui si riferisce l'istanza medesima. In caso di accoglimento dell'istanza, provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, trasmettendo la disposizione di discarico totale o parziale, del credito già sospeso al competente agente della riscossione.

4. Qualora l'accoglimento dell'istanza comporti l'estinzione dell'intero credito, la società provvede anche alla eliminazione dello stesso dal registro SIAMM.

5. In caso di rigetto dell'istanza, la società riattiva la procedura di riscossione non appena ricevuto il provvedimento negativo del magistrato.

Art. 15

Sospensione amministrativa del ruolo

1. Il provvedimento di sospensione amministrativa del ruolo adottato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 215 del Testo Unico viene trasmesso alla società con la nota di cui all'allegato modello B per l'annotazione nel registro SIAMM e la comunicazione all'agente della riscossione.

2. La revoca del provvedimento di sospensione amministrativa adottato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 215 del Testo Unico ovvero il provvedimento di annullamento totale o parziale del credito sono trasmessi alla società con la nota di cui all'allegato modello B per l'annotazione nel registro SIAMM e la comunicazione all'agente della riscossione.

Art. 16

Comunicazioni alla Ragioneria dello Stato

1. La società comunica alla competente Ragioneria dello Stato, ai sensi dell'articolo 214 del Testo Unico, le cause di sospensione o di estinzione della riscossione sopravvenute dopo l'iscrizione a ruolo.

Art. 17

Rilascio certificazioni

1. L'ufficio rilascia le certificazioni sulla base delle risultanze del registro SIAMM.

2. La società entro la fine di ogni mese trasmette all'ufficio l'elenco completo delle pene pecuniarie pagate nel mese precedente, previa acquisizione della rendicontazione.

3. L'elenco, ai fini della tempestiva comunicazione di avvenuta esecuzione della pena pecuniaria all'ufficio del casellario giudiziale, da parte della cancelleria del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, deve comprendere solo le pene pecuniarie che, per effetto del pagamento, risultano interamente eseguite nell'ammontare originario o in quello residuo determinato in conseguenza di provvedimenti giurisdizionali.

Art. 18

Reiscrizione dei crediti a ruolo

1. La società provvede, ai sensi dell'articolo 231 del Testo Unico e secondo i criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero, alla reiscrizione degli articoli di ruolo scaricati ed eliminati dal registro SIAMM.

Art. 19

Contenzioso

1. La società, se chiamata in giudizio, deve informare tempestivamente la Direzione Generale del Contenzioso del Ministero, per la costituzione in giudizio, dell'avvenuta notifica dei ricorsi e dei giudizi promossi avanti agli organi giurisdizionali relativi a controversie inerenti la quantificazione e la riscossione del credito oggetto della presente convenzione. In mancanza risponderà nei confronti del Ministero delle conseguenze della lite.

2. La società deve trasmettere all'amministrazione una relazione circostanziata sull'attività svolta in ordine alla pratica oggetto di contenzioso.

Art. 20

Ritiro degli atti presso gli uffici

1. Il Ministero incarica la società di provvedere al ritiro presso gli uffici degli atti di cui all'articolo 5. Per svolgere tale attività e quelle di trasporto e scansione elettronica degli stessi atti, la società, a tutela del rilevante interesse pubblico al corretto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione ed alla gestione in forma riservata di adempimenti connessi all'esercizio della funzione di amministrazione della giustizia, è tenuta ad avvalersi esclusivamente di altre società del Gruppo Equitalia ovvero di soggetti che:

- a) dispongano di stabili strutture operative, idonee ad effettuare le stesse attività, in tutti i comuni in cui hanno sede uffici giudiziari;
- b) siano a prevalente partecipazione pubblica e comunque soggette all'influenza dominante di cui all'articolo 3, comma 28, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) abbiano maturato una specifica esperienza di almeno dieci anni nell'esercizio delle predette attività.

2. La società deve procedere all'affidamento delle attività indicate al comma 1 entro il sessantesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione della presente convenzione e mantiene, nei confronti del Ministero, l'esclusiva responsabilità dello svolgimento di tali attività.

3. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 3, i termini per l'iscrizione a ruolo da parte della società decorrono dal giorno di ritiro dei relativi atti. Tale ritiro deve essere effettuato, presso ciascun ufficio, almeno con periodicità settimanale, in conformità ad un programma comunicato dalla società al Ministero; in caso di mancato rispetto di tale programma, il predetto termine decorre in ogni caso dal giorno di ritiro settimanale stabilito, per il singolo ufficio, nello stesso calendario.

4. Le Parti si riservano di concordare uno specifico programma di ritiro degli atti con cadenza infrasettimanale presso gli uffici per i quali risulterà particolarmente elevato il numero di atti trasmessi alla società.

Art. 21

Disposizioni particolari relative alle spese di mantenimento in carcere

1. L'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto trasmette senza ritardo l'allegato modello A2 ovvero, ove sussista la necessità di comunicare ulteriori posizioni debitorie, l'allegato mod. A3 alla società, che, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, procede all'annotazione del credito nel registro SIAMM ed all'iscrizione a ruolo; ai fini del computo di tale termine, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.

2. In caso di atti e provvedimenti che incidono sull'esistenza, sulla struttura o sulla quantificazione del credito, l'Istituto, utilizzando l'allegato modello B1, li trasmette senza ritardo alla società. La società pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione e ne cura lo svolgimento, ivi compresa l'eventuale eliminazione del credito dal registro SIAMM.

Art. 22

Verifiche

1. Il Ministero, anche avvalendosi del proprio Ispettorato Generale, può chiedere alla società di fornire dati e documenti, anche non presenti nel registro SIAMM, relativi alle attività da essa svolte in esecuzione della presente convenzione e la società si impegna a fornire quanto richiesto entro trenta giorni.

Art. 23

Contributo per la copertura dei costi

1. Le Parti convengono che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dalla data di efficacia della presente convenzione, i costi sostenuti per la gestione del servizio da parte della società saranno coperti con le maggiori entrate realizzate per le spese e le pene pecuniarie di cui al Testo Unico, determinate rispetto alla media annua delle entrate del quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge 244 del 2007 (2003-2007), media individuata, sulla base delle risultanze di consuntivo, in €. 16.248.035,13.

2. Per le prestazioni rese in esecuzione della presente convenzione e tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, il Ministero riconosce alla società, per il triennio 2010-2012, un contributo annuo pari all'importo necessario alla copertura delle spese occorrenti per la gestione del servizio (con separata indicazione della quota parte destinata alla copertura delle spese del personale), quali risultanti dall'apposito piano triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione della società con cadenza annuale e comunicato al Ministero. Tale piano è redatto sulla base della previsione del numero di partite da lavorare, avuto riguardo alla media della partite prodotte nel periodo 2003-2007, così come risultante dai dati rilevati presso la Direzione Generale delle Statistiche del Ministero. La società si impegna a valutare eventuali osservazioni al piano formulate dal Ministero.

3. Se il numero delle partite lavorate risulta, a consuntivo, superiore di almeno il cinque per cento rispetto a quello previsto nel piano, l'importo spettante alla società, sempreché siano state realizzate maggiori entrate, è incrementato di una percentuale pari alla metà di quello dello stesso aumento e, comunque, in misura non superiore al 30%. Il predetto importo aggiuntivo non è soggetto al limite di cui al successivo comma 4.